COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
PROVINCIA DI SIENA

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022 (con modifiche a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.972 del 08.08.2022 e proroga della scadenza per la presentazione delle domande).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTI:

- l'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;
- l'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, oltre la comunicazione della Regione Toscana in data 7 marzo 2022 con la quale sono stati indicati i nuovi parametri e i criteri e procedure per la ripartizione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 per l'anno 2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 972 del 08.08.2022 "Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020– Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98*";*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19.07.2022 con la quale venivano approvate le Linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 853 del 01.08.2022 riferita all'approvazione del Bando e della Modulistica per l'assegnazione dei contributi oggetto del presente bando;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 25.08.2022 con la quale venivano approvate le nuove Linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 in adeguamento alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 972 del 08.08.2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 964 del 29.08.2022 riferita all'approvazione del Bando e della Modulistica per l'assegnazione dei contributi oggetto del presente bando come modificati;

RICHIAMATA, inoltre, la Convenzione per la gestione delle richieste di prestazioni sociali agevolate per l'anno 2022 stipulata dal Comune di Monteroni d'Arbia con il CAAF CGIL Toscana Srl il 25.03.2022;

RENDE NOTO

che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire **dal 02.08.2022 e fino alle ore 12:00 del 20.09.2022.**

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, **alla data di pubblicazione del presente Bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI:

1) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
2) Essere residente nel Comune di Monteroni d'Arbia e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3) Sussistenza delle seguenti condizioni:

a1) – non titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni;

a2) – non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero)

***N.B.**: le disposizioni di cui ai precedenti punti a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):*

a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
b. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00

euro, se in possesso dei sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera a2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

4) Non titolarità di un valore del patrimonio mobiliare, desunto dalla attestazione ISEE, non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
5) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai precedenti punti a2) e 4;
6) Essere in possesso di un'attestazione ISE/ISEE in corso di validità e sottoscritta entro i termini di scadenza del Bando rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
7) Aver sottoscritto, in mancanza dell'attestazione di cui al precedente punto 6), la Dichiarazione Sostituiva Unica antecedentemente alla presentazione della domanda ed essere in possesso della ricevuta di presentazione all'INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
8) Avere valori ISE ed ISEE, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (Euro **13.619,58)** ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%
Fascia "B"
Valore ISE superiore all'importo di Euro **13.619,58** fino ad un massimo di Euro **29.545,98** ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P. (Euro **16.500,00**).

In deroga a quanto sopra possono presentare domanda anche i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di ave subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% ed essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00.
La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di un ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).
L'incidenza del 24% di cui al punto precedente sarà comunque quella rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

REQUISITO OGGETTIVO:

Essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 2/2019 e di quelli concessi in locazione, tramite apposito bando di concorso, dall'Amministrazione Comunale, a canone concordato), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare
Si ricorda che nel caso il contratto fosse nel frattempo definitivamente scaduto (per i 4+4 8 anni e per i 3+2 5 anni già decorsi dalla data di inizio della locazione) ma contemplasse il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso.
In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
I requisiti soggettivi e quello oggettivo, salvo che per l'ultima tassa annuale di registro pagata o per la documentazione del rinnovo contrattuale (che potranno avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non successiva alla scadenza del bando stesso) e per la data di sottoscrizione della DSU-ISEE, **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi** salvo quanto previsto per il trasferimento della residenza, come stabilito dall'ultimo comma dell'art.9 del presente bando.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE valida alla data di presentazione della domanda, rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e s.m.i..
Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE da presentare per l'accesso al presente Bando è assimilata a quella relativa alla richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all'INPS, alla data delle domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell'INPS e prodotta dal richiedente.
Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda potranno essere direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettificate salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.
L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di una certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di

mancanza di assistenza, alla completa compilazione della parte della domanda riservata a chi ha ISE Zero, relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.
Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori o parenti), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema **allegato "A"** alla domanda nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti nello stesso allegato. I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Inoltre il sostegno economico prestato dovrà avere sicura tracciabilità.
Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare, desunti dall'attestazione ISEE prodotta.
Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, **risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda**, salvo quanto previsto dall'art.3 del DPCM 159/2013 e s.m.i..

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente annotato sull'atto di matrimonio. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n.242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 il richiedente cittadino italiano e dell'Unione europea, può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art.1 e di quelli relativi all'attribuzione del punteggio di cui all'art.6 del presente bando.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, **con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 che autocertifichino la residenza fiscale in Italia,** possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui all'art, 1 e di quelli relativi all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 del presente bando.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la scadenza del bando.
Il Comune si riserva comunque di procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate o controlli a campione su eventuali proprietà immobiliari all'estero.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi di Legge.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
2. Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale o copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.23/2011 nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione o copia della dimostrazione che per il contratto di locazione, qualora questo fosse nel frattempo scaduto, è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso;
3. Certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati *(da presentare solo nel caso in cui il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO);*
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità della persona che eroga l'aiuto economico *(da presentare solo nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di essere aiutato economicamente per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO – Vedi Allegato "A" alla domanda);*
5. In caso di proprietà immobiliari così come definite dalle lettere a1) e a2) del punto 3 dei REQUISITI SOGGETTIVI dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso di uno o più dei requisiti sotto elencati:
 - Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la

non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
- Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;

6. Copia di documento d'identità del richiedente (qualora la domanda venga compilata dal CAAF), copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
7. Per i cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale o in alternativa:
 a) - dichiarazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche, o consolari della impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;
 b) – prova documentale a dimostrazione di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la scadenza del bando.
8. Copia di certificazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap così come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3;
9. Copia della certificazione INPS attestante la pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS;
10. Nel caso sia stata presentata un'attestazione ISEE ordinario compreso tra €. 16.500,01 ed €.35.000,00 deve essere presentata copia dell'attestazione ISEE corrente oppure copia della certificazione fiscale relativa ai redditi 2021 e 2020.

La documentazione relativa ai punti da 1 a 7 e 10 ha carattere obbligatorio; la sua mancanza comporta l'esclusione della domanda, salvo riammissione in caso di successiva integrazione nei termini previsti per le opposizioni e verifica positiva da parte del Comune.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3 – **punti 2**;
b) Reddito complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS – **punti 2**;
c) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1**;

d) Nucleo con almeno 4 figli a carico – **punti 1**.

I punteggi di cui ai precedenti punti sono tra loro cumulabili e saranno attribuiti, se non rilevabili d'Ufficio, solo se opportunamente documentati.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato. In caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato sulla base del numero di protocollo della domanda

ART. 7 - FORMULAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede, se del caso, ad acquisire, negli archivi dell'INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini per le quali è stata dichiarata la presentazione all'INPS della DSU e procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché all'attribuzione a ciascuna di esse dei punteggi di cui al precedente art. 6.

Al termine dell'istruttoria, formula la graduatoria provvisoria nei modi stabiliti al comma 2 dell'art.6 sopracitato.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

A ciascuna domanda è assegnato un **Codice Univoco** corrispondente al **numero di protocollo** che l'utente potrà visualizzare al momento dell'invio on-line della domanda stessa nel riquadro "Stato" del Modulo.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

Solo in caso di non accettazione il Comune provvederà a comunicare le relative motivazioni circa l'esclusione.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della Graduatoria Provvisoria decorrono i termini temporali stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la presentazione al Comune dei ricorsi avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria o l'esclusione della domanda.

.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro. Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art.6.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della sua pubblicazione.

Nella graduatoria definitiva non saranno riportati il nome e cognome del richiedente ma solo il **Codice Univoco**. Ogni richiedente conoscerà solo il proprio codice e solo la sua posizione

nella Graduatoria approvata. L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art.8, comma 3).
La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata con determinazione dirigenziale.

ART. 8 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Il contributo è così determinato:

a) **per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;**
b) **per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;**

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali e, in ogni caso, non potranno essere inferiori ad Euro 200,00.
All'atto dell'erogazione dei contributi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:

1) di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia "B", a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia "A";
2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00.
3) di compensare, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario;
4) - di liquidare esclusivamente la parte di contributo regionale qualora il Comune abbia messo a disposizione risorse proprie e il richiedente abbia un patrimonio mobiliare, desunto dalla attestazione ISEE, superiore ad Euro 10.000,00.

Pertanto si precisa che la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione di tutto o di parte del contributo teorico spettante.
Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/1998 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale – Annualità 2022.
In particolare i contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art.1, c. 5, del decreto ministeriale 12/8/2020.

Pertanto questa Amministrazione Comunale, successivamente alla erogazione dei Contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, della seguente documentazione:

1) prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare l'avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione;
 La prova documentale di cui sopra dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:
 - Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;
 - Nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - Importo del canone corrisposto;
 - Periodo di riferimento (mensilità);
 - Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta;
 - Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta.
2) copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta) o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell'opzione "cedolare secca" se non già ricompresa nel contratto di locazione o, qualora il contratto fosse nel frattempo scaduto, copia della documentazione relativa al rinnovo dello stesso, presentata all'Agenzia delle Entrate;
3) estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento, se non già indicato in domanda, intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.231/07 e s.m., l'amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante. Non possono essere effettuati versamenti su libretti postali.
4) copia documentale comprovante, per coloro che ricevono sostegno economico in caso di ISE zero, la tracciabilità del sostegno ricevuto.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione oppure il timbro ed il visto dalla Banca o dalla Posta. In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo di importo vigente alla data di rilascio.
Sono ammesse, in sostituzione delle ricevute di affitto, eventuali dichiarazioni cumulative dei proprietari dell'alloggio riportanti gli importi ed i mesi pagati dall'inquilino. Tali dichiarazioni dovranno essere munite della regolare marca da bollo di importo vigente alla data di rilascio ed alle stesse dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non accettazione della medesima, copia di un documento di identità del proprietario o dei proprietari dell'immobile.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NEI TERMINI STABILITI DAL COMUNE COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato, salvo quanto previsto dal successivo art.10 comma 2, delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.
Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare i seguenti casi:

a) accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda:
 in questo caso non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda:
 in questo caso si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del relativo contributo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per "data di disponibilità dell'alloggio" deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.
2) Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole così come definita dalla L.R.T. n.2/2019 e s.m.i., il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal Comune, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, in cui dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2022 *(Allegato "B" alla*

domanda)
Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest'ultimo caso rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per il contributo affitti. L'erogazione del contributo, a favore del locatore, sarà effettuata mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. - *Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*)

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il periodo è fissato **dal 02.08.2022 e fino alle ore 12.00 del 20.09.2022.**

.

12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo on-line, disponibile sul sito del Comune di Monteroni d'Arbia, www.comune.monteronidarbia.siena.it .
Si dovrà accedere alla sezione "Servizi on line", "Istanze Servizi Sociali" "Richiesta Contributo Affitto anno 2022", cliccare su COMPILA LA RICHIESTA ed accedere, **tramite SPID o CIE**, alla modulistica on line, cliccare sul modulo "CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2022", compilandolo in ogni sua parte e allegando i documenti richiesti.
SI RICORDA CHE L'ACCESSO AI SERVIZI ON-LINE E' POSSIBILE SOLO TRAMITE SPID O CIE.
E' possibile inoltre usufruire di assistenza alla compilazione della domanda contattando il CAAF CGIL Toscana Srl, con il quale il Comune di Monteroni d'Arbia ha stipulato convenzione per la gestione delle richieste di prestazioni sociali agevolate per l'anno 2022, previo appuntamento prenotato chiamando i numeri 800730800 (da telefono fisso) oppure 199100730 (da cellulare).
Il Bando e gli allegati alla domanda sono consultabili al sito www.comune.monteronidarbia.siena.it, all'Albo Pretorio on-line e alla stessa sezione di accesso alla compilazione della richiesta on-line.
Alle istanze deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art.5 del presente Bando.
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente gli indirizzi e-mail ed anagrafico esatti al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune ed eventuali successivi cambi di indirizzo (e-mail ed anagrafico) dovranno essere tempestivamente comunicati. **In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni.**

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:
- prive di documento d'identità in corso di validità del richiedente il contributo (qualora compilate dal CAAF);
- i cui valori ISE/ISEE non rientrino nei limiti di cui all'art. 1 punto 8) del presente Bando;

- che, a seguito di controlli da parte del Comune dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- le cui attestazioni presentino omissioni o difformità;
- nelle quali la parte del contributo eccedente il 14% dell'ISE in fascia "A" ed il 24% dell'ISE in fascia "B" risulti inferiore ad Euro 200,00.

ART. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Le domande prive di uno o più allegati di cui ai numeri da 1 a 7 e 10 dell'art.5 del presente bando saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con la documentazione mancante.
Saranno inoltre provvisoriamente escluse quelle domande per le quali era stata dichiarata la presentazione all'INPS della DSU, ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, acquisire d'ufficio la relativa attestazione ISEE non risultando la stessa, COMPLETATA ED ATTESTATA DALL'INPS STESSO. Tali domande potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, risultino integrate con copia della Attestazione ISEE, previa verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti.
Per le domande invece mancati degli allegati di cui ai punti n. 8 e 9 dell'art.5 del presente bando non verrà assegnato il relativo punteggio previsto dall'art.6, salvo integrazione della documentazione mancante nei termini previsti per le opposizioni e positiva verificata da parte della Commissione.

ART. 15 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, il Comune effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e si riserva di trasmettere all'Ufficio della Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. , qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART.16 - Informazioni agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari del Contributo a sostegno della Locazione di cui al presente bando. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteroni d'Arbia, con sede in Via Via Roma n87.
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune di Monteroni d'Arbia, scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Monteroni d'Arbia.
Il Responsabile di Area e P.O. Affari Generali – nell'ambito della quale ricade l'Ufficio Servizi Sociali - è il Dott. Manuele Mencarelli, cui spetterà l'adozione del provvedimento finale.
Il Responsabile del Procedimento oggetto del presente Bando è Francesca Mencarelli, Collaboratore Amministrativo presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monteroni d'Arbia.
Informazioni in merito al presente Bando possono essere richieste presso l'Area Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali, tel. 0577.251218 (martedì ore 09.00 – 12.30 / giovedì ore 16.00-18.30).

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n.431/1998, la L.R. Toscana n.2/2019, al DPCM n.159/2013, e alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/3/2020.

Lì, 29.08.2022

Il Responsabile di Area e P.O. Affari Generali
Dott. Manuele Mencarelli

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)